



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.tradizioneterreoccitane.com

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAIE. LE VALLI OCCITANE CUNEESEI”

AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE

MISURA 19 _SOTTOMISURA 19.2

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

Bando 05/2019

ERRATA CORRIGE N. 1

ERRATA CORRIGE al Bando Operazione 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali del GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. pubblicato in data 17 giugno 2019

Si comunica una variazione apportata dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 22.04.2021 al Bando **Operazione 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali** concernente l'Art. 25 Proroghe e l'Art. 26 Varianti, constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate al perdurare dell'emergenza sanitaria da CoViD-19.

25. PROROGHE

Il Beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere al massimo 2 proroghe per un periodo complessivo di 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando e comunicata unitamente alla lettera di ammissione a finanziamento.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del Beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP; non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL che può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al Beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

Il testo attuale è da intendersi integrato con il seguente:

Preso atto di quanto riportato nei precedenti capoversi, constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate al prolungamento dell'emergenza sanitaria da CoViD-19, è consentita, in via eccezionale, la possibilità per i Beneficiari, che siano in fase di conclusione degli interventi ammessi a contributo, di presentare entro il 31.07.2021 una ulteriore Domanda di proroga dettagliatamente motivata della durata massima di 180 giorni consecutivi (da trasmettere attraverso la Piattaforma Sistema Piemonte non oltre 10 giorni prima della scadenza dell'attuale termine per la realizzazione degli investimenti), per la conclusione dei lavori inerenti l'intervento ammesso a contributo.

Resta invariata la tempistica di presentazione della Domanda di saldo (da trasmettere entro 20 giorni consecutivi dal nuovo eventuale termine temporale fissato dal GAL per la conclusione dei lavori).

26. VARIANTI

26.1.2 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e inserimento di nuove voci, a condizione che *non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile* e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerati Varianti:

- 1) gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti.

I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- a) rispettare tutta la disciplina del presente Bando;
- b) rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- d) non comprendere nuove voci di spesa;
- e) non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- f) rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL.

- 2) i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
- 3) le vulture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del Beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla Variante **non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo** in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

Il testo attuale è da intendersi integrato con il seguente:

Ad integrazione di quanto riportato nel precedente capoverso e constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate al prolungamento dell'emergenza sanitaria da CoViD-19, in via eccezionale e motivando dettagliatamente, è consentita la possibilità per i Beneficiari di realizzare il proprio intervento per un costo ridotto rispetto a quello originariamente approvato dal GAL e comunque per un importo non inferiore al 51% del costo totale ammesso a contributo, al termine dell'istruttoria della Domanda di sostegno inizialmente presentata.

26.1.3 Presentazione della domanda di variante

La Domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il Beneficiario può **presentare al massimo 1 richiesta di variante** per ciascuna domanda di contributo.

Il testo attuale è da intendersi integrato con il seguente:

Tuttavia, constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate al prolungamento dell'emergenza sanitaria da CoViD-19, in via eccezionale e motivando dettagliatamente, è consentita la possibilità per i Beneficiari di presentare al GAL, entro il 31 luglio 2021, una ulteriore seconda Domanda di variante.

Il Beneficiario deve inoltrare al GAL, tramite SIAP, un'apposita Domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica contenente le motivazioni delle modifiche del progetto originario approvato dal GAL;
- b) documentazione, di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda", debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c) quadro di raffronto, chiaro ed esplicito, tra la situazione originaria prevista ed approvata dal GAL e quella che si determina a seguito della variante. I computi metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del Prezziario regionale.

Le varianti devono sempre essere preventivamente inoltrate al GAL e da questo approvate; gli investimenti afferenti ad una variante e realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

La presente ERRATA CORRIGE sarà pubblicata sul sito del GAL e trasmessa per la pubblicazione a:

- Comuni del GAL,
- Unione Montana Valle Stura,
- Unione Montana Valli Maira,
- Unione Montana Valle Grana,
- Unione Montana Valle Varaita,
- Unione Montana dei Comuni del Monviso,
- Unione Montana Barge e Bagnolo,
- Soci Privati GAL,
- Espaci Occitan,
- Parco del Monviso,
- Parco fluviale Gesso e Stura
- Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.

Caraglio, 22 aprile 2021

Responsabile del procedimento
Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL